



RISPOSTA AI QUESITI

Oggetto: servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento delle acque di sentina, delle acque di lavaggio, delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore a 60°C e delle acque di zavorra da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto ed in rada CIG:717381643D

Quesito n. 1: *“in riferimento alla gara in oggetto si richiedono i certificati d’analisi in corso di validità dei rifiuti per i quali si richiede il servizio a base di gara ed indicati nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale (CER 13.04.03*, 13.05.02*, 16.07.08*)”.*

Risposta al quesito n. 1: Il servizio di che trattasi è svolto per le navi, in sosta nel porto di Taranto ed in rada, che sono i produttori dei rifiuti. Trattandosi di differenti tipologie di navi ed impianti, le caratteristiche dei rifiuti, pur essendo classificabili nei codici CER indicati nel bando di gara, possono essere differenti e per questo nel capitolato è previsto che il concessionario debba *“eseguire e far eseguire a proprie spese presso laboratori specializzati eventuali analisi chimiche o fisiche atte a stabilire la classificazione e relativo codice di identificazione dei rifiuti ai fini dello smaltimento finale e per risolvere eventuali controversie che potrebbero insorgere con il produttore dei rifiuti”.*

Quesito n. 2: *“in riferimento alla partecipazione della gara avente ad oggetto lavori come da cig su indicato (ordinanza 139/17). Nell’analisi della gara abbiamo riscontrato dei punti di cui necessitiamo alcuni lumi.*

- 1. Per navi in rada o non rada, si intende attraccate in qualche modo?*
- 2. Sono raggiungibili con un mezzo via terra? ad esempio un porticciolo, porto, pontile?*
- 3. Documentazione inerente questa attività?*

Risposta al quesito n.2: L’ordinanza n. 139/17 in data 25/09/2017 *“servizio di ritiro dei rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto – determinazione delle tariffe”* cui si fa riferimento attiene esclusivamente l’aggiornamento delle tariffe applicate per il servizio indicato nella stessa. Detto servizio attualmente è affidato in concessione e non è in gara.

Allo stato attuale è in essere la gara indicata in oggetto cui si riferiscono le informazioni chieste:

1. Le navi in rada sono ancorate e non sono attraccate a banchina. Quelle non in rada sono ormeggiate alle banchine.
2. Le navi in rada, naturalmente, non sono raggiungibili via terra mentre quelle all’ormeggio potrebbero non essere raggiungibili via terra a causa di impianti presenti sulle banchine o per evitare interferenze con le operazioni portuali. Il servizio di che trattasi dovrà, di conseguenza, avvenire prevalentemente via mare.
3. La documentazione afferente la gara attualmente in corso è disponibile sul profilo di committenza dell’ente.

Quesito n. 3: *“in riferimento alla gara in oggetto si richiede di chiarire con quali documenti dovranno viaggiare i rifiuti. In particolare, si chiede se i rifiuti potranno viaggiare semplicemente con il FIR o sono da Voi previste altre modalità”.*

Risposta al quesito n. 3: il trasporto dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente con la compilazione del formulario, dei registri del SISTRI e della documentazione che ne consenta di inquadrare la natura e le condizioni del trasporto. Ulteriori approfondimenti sull’argomento sono disponibili sul sito www.sistri.it.

Quesito n. 4: *“sebbene il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale preveda quanto segue: “art. 6 Doveri e diritti e) provvedere alla tenuta dei documenti ed agli adempimenti previsti dall’art.t. 189 e 190 del D. Lgs. 152/06 e dal D.M. ambiente 17 Dicembre 2009 e smi, ai sensi del comma 6 dell’art.4 del D. Lgs. 182/03; il Concessionario del servizio, infatti, in qualità di detentore, è unico responsabile delle operazioni di raccolta, trasporto e recupero e/o smaltimento dei rifiuti e della corretta applicazione della normativa vigente in materia di rifiuti”.*

Secondo la normativa vigente, i FIR devono riportare quale produttore/detentore del rifiuto il produttore (Stazione Appaltante), come comma 1 dell'art. 183 (definizioni) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Pertanto non risulta corretto, che il raccogliitore/trasportatore nei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) utilizzati per il trasporto risulti detentore del rifiuto, considerato anche che le operazioni di raccolta non prevedano alcuna trasformazione degli stessi. Per chiarezza riportiamo di seguito art. di legge citato.

ART. 183

1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

a) ... omissis

b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti;

c) detentore: il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene;

Risposta al quesito n. 4: Il servizio di che trattasi è svolto per i rifiuti prodotti dalle navi definiti come "i rifiuti, comprese le acque reflue ed i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave" (art. 2 c. 1 lett. c) del D. Lgs. 182/03). Così come riportato nel capitolato speciale si conferma che a detta tipologia di rifiuti si applica il D. Lgs. n. 182 in data 24/06/2003 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" che al co. 6 dell'art. 4 prevede che: "il gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta di cui al comma 1 provvede agli adempimenti relativi alla comunicazione annuale ed alla tenuta dei registri previsti agli articoli 11 e 12 del D. Lgs. 22/97" ora articoli 189 e 190 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. Ulteriori approfondimenti sull'argomento sono disponibili sul sito www.sistri.it

Quesito n. 5: "in riferimento alla gara in oggetto, si richiede di chiarire se il requisito di capacità tecnica e professionale richiesto all'art. 4 lettera c) del CSDP quale:

"c) impianto/i per il recupero o smaltimento dei rifiuti raccolti usualmente nel porto di Taranto nel periodo di interesse che sono:

a. 130403* altri oli di sentina della navigazione;

b. 130502* fanghi di prodotti di separazione olio/acqua;

c. 160708* rifiuti contenenti olio."

può essere dimostrato, in sede di presentazione dell'offerta, con una dichiarazione di disponibilità dell'impianto ad accettare i quantitativi di rifiuti prodotti nell'esecuzione delle attività oggetto della concessione e per la durata della stessa, alla quale allegare le autorizzazioni dell'impianto stesso.

Risposta al quesito n.5:

La disponibilità dell'impianto (cfr. punto c), art. 4 del CSDP e par. 8.3), p.3, lett. a) del disciplinare di gara) è autodichiarata in sede di offerta compilando il Mod. 1 lettera M, ii.1; essa, inoltre, deve far riferimento al titolo giustificativo della proprietà/possesso/disponibilità dell'impianto (mediante atti di proprietà o contratti di locazione/leasing etc. in data antecedente al termine per la presentazione delle offerte che saranno prodotti in sede di verifica dei requisiti).

Allo stesso modo, la disponibilità ad accettare – da parte dell'impianto individuato dal concorrente – i rifiuti di cui al servizio, nelle quantità previste, può essere autodichiarata dal concorrente stesso insieme alla dichiarazione di possesso delle autorizzazioni di legge.



Il RdP
Giuseppe Lecce

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto